



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale di Verona**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 *sexies*, comma terzo, c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7131/2024** promossa da:

, rap-  
presentata e difesa dall'Avv. come da procura alle liti depo-  
sitata nel fascicolo del merito oppositivo

- ATTRICE -

contro

, rappresentata e difesa dall'Avv.  
come da procura alle liti depositata nel fascicolo del me-  
rito oppositivo

- CONVENUTO -

Nonché nei confronti di

- TERZO PIGNORATO LITISCONSORTE NECESSARIO -

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI**



## **DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.1.-** Prima di entrare nel merito dei motivi di opposizione agli atti prodromici all'avvio dell'esecuzione esattoriale e al consequenziale atto di pignoramento presso terzi promossa, ex art. 617 c.p.c., da nei confronti di , occorre entrare nel merito di due questioni pregiudiziali di rito la cui trattazione è stata obliterata dal giudice dell'esecuzione; il quale giudice ha delibato l'istanza sospensiva e ha sospenso l'esecuzione esattoriale, affermando implicitamente la propria giurisdizione e ritenendo, sempre implicitamente, che l'interdetto legale potesse promuovere l'opposizione agli atti per il tramite del suo tutore, senza necessità di autorizzazione del g.t.

**1.2.-** Entrambe le questioni, tuttavia, non possono essere risolte sbrigativamente, coinvolgendo questioni giuridiche non di poco momento.

**2.1.-** La prima questione attiene alla circostanza che , sottoposto ad interdizione legale quale pena accessoria ex art. 32 c.p., sta in giudizio attraverso il suo tutore , ma senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare. L'iniziativa è stata, detto altrimenti, proposta dalla parte sottoposta al pignoramento presso terzi senza la preliminare autorizzazione del Giudice Tutelare.

**2.2.-** Ebbene, premesso che la questione, se fondata, non porterebbe ad un rigetto in rito dell'opposizione agli atti esecutivi, dovendo il giudice della cognizione fare governo del potere di integrazione della domanda, ordinando la produzione entro un termine perentorio (art. 182 c.p.c.) della procura nulla o mancante o, come in questo caso, dell'autorizzazione mancante, gli è che la presente fattispecie sfugge al perimetro applicativo dell'art. 374, n. 5 cod. civ.

**2.3.-** La disposizione, infatti, non richiede l'autorizzazione del Giudice Tutelare per ogni eventualità in cui il tutore sta in giudizio come rappresentante



processuale dell'interdetto, ma per i soli casi in cui quest'ultimo intende agire in giudizio, con l'espressa eccezione dei procedimenti possessori, nunciatori, per le azioni di sfratto, per le azioni di riscossione dei frutti, nonché per i procedimenti con finalità conservativa.

**2.4.-** Il tutore, pertanto, può agire in giudizio come rappresentante dell'interdetto, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, in tutti quei casi in cui l'azione ha la finalità di conservare il patrimonio o rappresenta un giudizio di ordinaria amministrazione dei beni di cui l'interdetto è proprietario.

**2.5.-** Ciò posto rispetto alla previsione letterale della disposizione, non è revocabile in dubbio come i giudizi di opposizione agli atti esecutivi o degli atti prodromici all'avvio dell'azione esecutiva abbiano, anch'essi, finalità di conservazione del patrimonio in quanto mirano ad ottenere un provvedimento che, accertando la nullità di uno o più atti del processo esecutivo o degli atti ad esso prodromici, ne caduchi gli effetti e, conseguentemente, impedisca l'attribuzione a terzi di beni o di diritti di credito dell'interdetto.

**2.6.-** Sono, quindi, giudizi tesi ad una conservazione statica del patrimonio dell'interdetto ed al pagamento dei creditori mediante l'attività del tutore chiamato ad amministrarne rettamente il patrimonio, affinché i debitori dell'interdetto vengano, laddove possibile, pagati spontaneamente (interrrompendo, così, il corso degli interessi moratori), piuttosto che attraverso l'aggressione *in executivis* del suo patrimonio che, come è noto, incrementa le spese e i costi a carico del debitore ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ.

**2.7.-** Occorre, poi, considerare che, sebbene nell'opposizione agli atti esecutivi il debitore assume la veste di attore, nella realtà dei fatti egli sta agendo in giudizio per resistere ad un'iniziativa processuale altrui e, cioè, la domanda di accesso alla tutela esecutiva proposta dal creditore precedente con l'atto di pignoramento e paventata con la notifica degli atti prodromici all'avvio dell'azione esecutiva.



**2.8.-** Ed è proprio valorizzando questa peculiare funzione dell'opposizione agli atti esecutivi che la Suprema Corte di Cassazione ha negato la necessità dell'autorizzazione del Giudice Tutelare per promuovere questo giudizio (cfr. Cass. civ., 14/04/1975, n. 1417, Giur. It., 1976, 1, 281: "*il tutore dell'incapace non deve munirsi di autorizzazione del giudice tutelare per proporre opposizione avverso gli atti esecutivi di un procedimento espropriativo in danno del rappresentato, né, conseguentemente, per proporre le eventuali successive impugnazioni; detta opposizione concretizza infatti una mera resistenza alla iniziativa giudiziaria del creditore, al fine della conservazione degli interessi del rappresentato, e non rientra quindi nella espressione "promuovere giudizi" di cui all'art. 374, n. 5, c.c., riflettente la diversa ipotesi del tutore che intenda rendersi attore, per far valere una pretesa ricollegabile alla sfera patrimoniale dell'incapace*").

**3.1.-** Un'ulteriore questione pregiudiziale da affrontare attiene o meno alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito rispetto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi proposti.

**3.2.-** Deve essere, infatti, premesso come l'atto di pignoramento presso terzi riguarda quattro cartelle di pagamento: - la cartella di pagamento notificata il 24.3.2022 attiene a contributi del Consorzio di bonifica per quote consortili; - la cartella di pagamento notificata il 7.7.2022 attiene ad entrate pubbliche a titolo di sanzioni penali; - la cartella di pagamento notificata il 20.10.22 riguarda contributi del Consorzio di bonifica per quote consortili; - la cartella di pagamento notificata 21.9.23 riguarda sia entrate tributarie (imposta di registro, contributo unificato) sia entrate non tributarie (spese processuali, amende, recupero anticipate dallo Stato per la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato).

**3.3.-** Ai fini di risolvere la questione pregiudiziale di giurisdizione occorre, inoltre, premettere come, dal ricorso agli atti oppositivi promosso dal debitore, si evince come quest'ultimo abbia impugnato direttamente gli atti pro-



dromici all'avvio dell'esecuzione esattoriale e, segnatamente, le cartelle di pagamento (che condensano la notifica del titolo esecutivo - rappresentato dall'estratto di ruolo riferibile al debitore - e del preceitto, cfr. art. 25 d.p.r. 602/1973) e l'intimazione di pagamento (che, invero, è equivalente alla notifica di un preceitto c.d. "in rinnovazione", cfr. art. 50, comma 2, d.p.r. 602/1973).

**3.4.-** Invece, l'atto di pignoramento non è stato impugnato anche per vizi propri attinenti alla regolarità della sua notifica, ma soltanto per vizi derivati dalla nullità della notifica degli atti prodromici all'avvio dell'esecuzione esattoriale.

**3.5.1.-** L'opponente, infatti, ha rassegnato, nel ricorso introduttivo del giudizio oppositivo, le seguenti conclusioni: "*in accoglimento del presente ricorso, per le ragioni in diritto e in fatto esposte, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e comunque, l'invalidità e l'inefficacia della notifica del preceitto e del titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare l'invalidità di tutti gli atti esecutivi eseguiti con estinzione della relativa procedura*" (enfasi del giudice estensore). Tali conclusioni sono coerenti con quanto indicato: - al punto 4) del ricorso, in cui il ricorrente evoca, sul piano processuale, la sola lesione degli artt. 479 c.p.c. e dell'art. 50 d.p.r. 602/1973 che si riferiscono alla notifica degli atti prodromici all'avvio dell'esecuzione, ma non anche l'art. 72 del d.pr. 602/1973 (che si riferisce al pignoramento presso terzi); - al punto 5) del ricorso in cui il ricorrente deduce le conseguenze derivanti dai vizi della notifica della cartella di pagamento, ma non anche quelli dipendenti da vizi della notifica dell'atto di pignoramento; - al punto 6) in cui il ricorrente si duole del fatto che l'odierna azione esecutiva "*priva della notifica del titolo esecutivo e del preceitto*", senza, altresì, dedurre, in via autonoma, che non si fonda su un valido atto di pignoramento.

**3.5.2.-** Ai fini dell'interpretazione della domanda sono invece irrilevanti le allegazioni dell'opponente nella fase di merito oppositivo, perché i motivi di



opposizione agli atti esecutivi restano cristallizzati in quanto dedotto nel ricorso introduttivo, non potendosi oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inammissibilmente allargare il perimetro della controversia, come constantemente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/08/2024, n. 23351).

**3.6.-** Ciò posto sui motivi di opposizione, occorre precisare che, secondo il giudice regolatore dei conflitti tra plessi giurisdizionali, *"in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammisible e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario"* (cfr. Cass. Sez. Unite, *Sentenza n. 13913 del 05/06/2017*; conf. Cass. Sez. Unite, *Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020*).

**3.7.-** Ciò significa che non soltanto le cartelle di pagamento e l'avviso di intimazione ad adempiere, nella parte in cui si riferiscono ad obbligazioni tributarie (quali sono i contributi consortili, l'imposta di registro e il contributo unificato, per quest'ultimo cfr. Cassazione civile, sez. un., 03/04/2025, n. 8810), devono essere impugnate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, secondo allinea, e 19, comma 1, lett. d) del d.lgs. 546, avanti al giudice tributario, ma che anche l'atto di pignoramento, ove si deduce un vizio derivato dalla invalida notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere, deve essere impugnato avanti al giudice tributario.

**3.8.-** In questo modo, infatti, non si fa valere un vizio proprio dell'atto dell'esecuzione esattoriale (devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario),



ma si impugna un atto dell'esecuzione esattoriale soltanto in via mediata e, cioè, per far valere un vizio dell'atto della riscossione di cui deve conoscere il giudice tributario<sup>1</sup>. Come è stato efficacemente sintetizzato in dottrina, per il diritto vivente, ciò che rileva ai fini del riparto di giurisdizione non è il tipo di atto impugnato, ma il vizio dedotto. Se il vizio dedotto attiene alla nullità o all'inesistenza degli atti prodromici all'avvio dell'esecuzione esattoriale, la giurisdizione (per quel che attiene ovviamente le sole entrate tributarie) è devoluta al giudice tributario e ciò vale anche per l'atto di pignoramento conosciuto dal giudice tributario, trattandosi di un atto che, a ben guardare, manifesta la pretesa tributaria.

**3.9.-** Sulla scorta di queste coordinate ermeneutiche, non sussiste la giurisdizione del giudice adito con riferimento all'impugnativa delle cartelle di pagamento, dell'avviso di intimazione ad adempiere e, per invalidità derivata, dell'atto di pignoramento, nella parte in cui detti atti si riferiscono alle seguenti entrate pubbliche di natura tributaria iscritte a ruolo: - contributo unificato; - contributi consortili; - imposta di registro atti giudiziari.

**4.1.-** Sussistendo, invece, la giurisdizione ordinaria rispetto ai vizi dedotti

---

<sup>1</sup> Si riportano i passaggi di interesse della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 7822/2020 "a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa ...

b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione)".



con riferimento agli atti impugnati nella parte in cui essi sono relativi ad obbligazioni di diritto pubblico che non hanno natura tributaria, occorre entrare nel merito dei motivi di opposizione agli atti esecutivi.

**4.2.-** Per farlo occorre rammentare come l'opponente è stato condannato alla pena della reclusione di dodici anni e gli è stata comminata la pena accessoria dell'interdizione legale ex art. 32 cod. pen.

**4.3.-** Ora, rispetto agli atti del processo penale è esplicitamente previsto che la notifica di essi si faccia non presso la persona fisica, ma presso il tutore (cfr. art. 166 c.p.). Per quel che riguarda le notifiche degli atti del processo civile si afferma, coerentemente, con riguardo alla misura meno limitante della capacità d'agire dell'amministrazione di sostegno che: "*pertanto, in caso di amministrazione sostitutiva, l'amministratore di sostegno, avendo la rappresentanza del beneficiario, ne ha anche la rappresentanza processuale (poiché, a mente dell'art. 75 cod. proc. civ., le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate secondo le norme che regolano la loro capacità), con la conseguenza che gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore di sostegno (cfr. Cass. 6318/2000). In ipotesi di amministrazione di sostegno con obbligo di assistenza vale, invece, il principio secondo cui nei confronti delle persone la cui capacità deve essere integrata a termini degli artt. 394 e 424 cod. civ. e che conseguentemente possono stare in giudizio - a norma dell'art. 75 cod. proc. civ. - con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione assume carattere complesso, e può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza; pertanto, qualora l'atto processuale rivolto al beneficiario dell'amministrazione di sostegno non venga notificato pure all'amministratore di sostegno, si verifica non una mera nullità di tale notificazione, ma una giuridica inesistenza della medesima*



***in ragione della sua incompletezza*** (Cass. 12531/2015, Cass. 6985/2011, Cass. 701/1980, Cass. 2656/1974, Cass. 1698/1972)" (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , *Ordinanza n. 3762 del 12/02/2024*).

**4.4.-** Questo principio, che qualifica come inesistente la notifica non effettuata al rappresentante legale della persona privata la cui capacità d'agire è stata limitata o esclusa, è stato affermato dalla Suprema Corte anche con riferimento agli atti prodromici all'avvio dell'esecuzione esattoriale. Il giudice di legittimità ha, infatti, affermato che "*nei confronti delle persone inabilitate, che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., analogicamente applicabile, per identità di "ratio", alla cartella di pagamento, la notifica al solo inabilitato, che non sia effettuata pure nei confronti del curatore, è giuridicamente inesistente, non assumendo rilievo la mancata indicazione della curatela nelle dichiarazioni dei redditi, atteso che è onere dell'Amministrazione individuare la persona che ha la rappresentanza dell'incapace.*" (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, *Sentenza n. 12531 del 17/06/2015*).

**4.5.-** Questo indirizzo pretorio consolidato non si può certamente mettere in discussione evidenziando la differente *ratio* dell'interdizione legale (sanzionatoria) da quella giudiziale (protettiva), perché l'art. 32, comma terzo, cod. pen. espressamente rinvia alle disposizioni del codice civile sull'interdizione giudiziale non solo per quel che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni dell'interdetto legale, ma anche per quel che concerne "*la rappresentanza negli atti*", da intendersi, evidentemente, nel duplice senso attivo e passivo (quindi sia di compiere atti in nome e per conto dell'incapace che di riceverli).

**4.6.-** D'altra parte, essendo la notifica della cartella di pagamento (e l'avviso



di intimazione adempiere) preordinati a ottenere un pagamento spontaneo oppure a provocare l'impugnazione dell'atto che espone la pretesa presso il giudice munito di giurisdizione, è del tutto logico che la notifica debba pervenire alla sfera di conoscenza del soggetto che, in nome e per conto dell'interdetto, può effettuare il pagamento o, in alternativa, reagire all'atto della riscossione delle entrate pubbliche impugnandolo e non anche nella sfera di chi è privato della capacità d'agire e della capacità processuale e non può compiere alcuna decisione al riguardo.

**4.7.-** Tanto premesso, è chiaro che essendo gli atti notificati non già nulli, ma inesistenti è del tutto fuor d'opera ritenere la causa di invalidità della notifica delle cartelle di pagamento e dell'atto di precezzo sanata per raggiungimento dello scopo.

**4.8.-** In ogni caso, anche a voler qualificare i vizi degli atti impugnati come nullità, gli è che lo scopo della notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ad adempiere non può dirsi raggiunto: essendo gli atti pervenuti nella sfera di conoscenza diverso dal soggetto legittimato e nelle condizioni di adempiere spontaneamente all'obbligazione, questi non hanno affatto raggiunto la loro funzione tipica.

**4.9.-** In ogni caso, deve osservarsi come la giurisprudenza di legittimità più recente, rispetto alla notifica dell'atto di precezzo non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, esclude la sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo in caso di presentazione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.<sup>2</sup> La sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'invalida no-

---

<sup>2</sup> Cfr. Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n.11104: "Va esclusa una eventuale possibile sanatoria per raggiungimento dello scopo della nullità dell'atto di precezzo, in caso di omessa preventiva (o contestuale) notifica del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore intimante, in conseguenza dell'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, di una opposizione all'esecuzione, unitamente all'opposizione agli atti esecutivi, avverso il precezzo stesso. Va, sul punto, dato seguito all'indirizzo di questa Corte secondo il quale "non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., u.c., la nullità del precezzo conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata

tifica del preceitto (e, quindi, nel nostro caso della notifica delle cartelle di pagamento che equivalgono alla notifica del titolo esecutivo e del preceitto con un unico atto, nonché dell'avviso di intimazione ad adempiere) è, inoltre, ammessa *"solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di preceitto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui (Cass., 16/10/2017, n. 24291, Cass., 15/09/2020, n. 19120)." (cfr. Cassazione civile, sez. III, 06/06/2022, n. 18112).*

**4.10.-** Orbene, tale conoscenza effettiva della intervenuta notifica della cartella di pagamento e del consequenziale avviso di intimazione ad adempiere, nel caso che qui occupa, deve essere verificata in capo al tutore, ovverosia al soggetto che in rappresentanza dell'interdetto legale può compiere i pagamenti dei debiti scaduti avendo il potere di amministrare le risorse economiche della parte priva della capacità d'agire.

**5.1.-** Tutto ciò detto sui motivi di opposizione, le spese legali di entrambe le fasi (quella cautelare svolta avanti al g.e. e il merito oppositivo) devono essere interamente compensate, atteso che, in parte, è stata proposta un'opposizione agli atti esecutivi avanti ad un giudice sguarnito di giurisdizione, atteso che gli atti della riscossione delle entrate tributarie e il pignoramento nella parte in cui si deduceva l'atto esecutivo viziato per invalidità

---

*osservanza dell'art. 479 c.p.c., comma 1; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c." (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23894 del 21/12/2012, Rv. 624631 - 01; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22510 del 23/10/2014, Rv. 633160 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019, Rv. 656178 - 01); d'altra parte, come già precisato da questa stessa Corte (cfr. ancora Cass., n. 32838 del 9/11/2021 e successive, in motivazione), "se si volesse seguire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante preceitto, che abbia omesso di notificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione".*



derivata della notifica dell'atto della riscossione andavano impugnati, nelle forme di cui all'artt. 19 e 20 d.lgs. 546/1992, avanti al giudice tributario.

**5.2.-** Vi è, quindi, una soccombenza reciproca delle parti in lite che giustifica, ex art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali sia della fase cautelare che di quella del merito.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) dichiara il difetto di giurisdizione del g.o. rispetto ai vizi dedotti con riferimento alla notifica delle cartelle n. 12220220025284941000, notificata il 20/12/2022, n. 12220190020710612000, notificata il 24/03/2022 e n. 12220230009271839000, notificata il 21/09/2023, quest'ultima solo con specifico riferimento alle obbligazioni tributarie *"imposta di registro atti giudiziari"*, *"contributi consortili"* e *"contributo unificato"*;
- b) dichiara il difetto di giurisdizione del g.o. rispetto ai vizi dedotti con riferimento alla notifica dell'avviso di intimazione ad adempiere nella parte in cui si riferisce cartelle n. 12220220025284941000, notificata il 20/12/2022, n. 12220190020710612000, notificata il 24/03/2022 e n. 12220230009271839000, notificata il 21/09/2023, quest'ultima con specifico riferimento alle obbligazioni tributarie *"imposta di registro atti giudiziari"*, *"contributi consortili"* e *"contributo unificato"*;
- c) dichiara il difetto di giurisdizione rispetto ai vizi dedotti con riferimento alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, nella parte in cui si contesta la validità dell'atto esecutivo per invalidità derivata della notifica degli atti di cui ai precedenti punti a) e b) di questo dispositivo;
- d) accoglie i restanti motivi di opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 12220210016682761000 notificata il 7.7.22, dell'atto di intimazione ad



adempiere e dell'atto di pignoramento, questi ultimi due nella parte in cui si riferiscono alle entrate iscritte a ruolo "*recupero multe e ammende*", "*Cassa depositi e prestiti - cassa ammende*", "*Spese processuali*";

e) compensa interamente le spese di lite sia della fase cautelare che della fase del merito oppositivo.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata ai sensi dell'art. 281-*sexies*, comma terzo, cod. proc. civ.

Verona, 4 settembre 2025

Il Giudice

dott. Attilio Burti

